



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 339

Violazione dei divieti d'importazione e di esportazione

Le pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione si applicano senza pregiudizio di quelle stabilite dal presente testo unico, quando il fatto sia anche punibile ai termini di esso.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	III — Disposizioni comuni al contrabbando, alle contravvenzioni, agli illeciti amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-339-violazione-dei-divieti-d-importazione-e-di-esportazione/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it